

TRATTAMENTO DI DATI PARTICOLARI: le nuove prescrizioni del Garante

Autori



Micaela Barbotti



Angela Berinati

Il Garante continua l'attività di adeguamento alla nuova normativa europea.

Con il provvedimento di giugno scorso, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 luglio, il Garante ha fornito nuove indicazioni sulle modalità di trattamento delle **“categorie particolari di dati personali”** nell'ambito del **rapporto di lavoro**.

Parliamo di quei dati – particolarmente tutelati sotto il profilo privacy – elencati all'art. 9 del Regolamento Europeo: dati che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, biometrici, dati relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

Il provvedimento è rivolto a tutti coloro che, a vario titolo, trattano dati ai fini dell'istaurazione, gestione ed estinzione di un rapporto lavorativo e quindi anche ai Medici di Medicina Generale che, nell'esercizio della professione in forma individuale o, più frequentemente, aggregata, si avvalgono di personale dipendente o collaboratori.

Il Garante non soltanto chiarisce quali dati particolari poter trattare e per quali finalità, ma fornisce altresì specifiche indicazioni pratiche ed operative sulle modalità di trattamento degli stessi, nella fase preliminare alle assunzioni e nel corso del rapporto.

Particolare attenzione viene data, ad esempio, al trattamento dei dati che rivelano **convinzioni filosofiche o religiose** (che possono essere trattati esclusivamente in caso di fruizione di permessi in occasione di festività religiose o per l'esercizio dell'obiezione di coscienza) o a quei dati che rivelano **opinioni politiche** o l'**appartenenza sindacale** (che possono essere trattati solo ai fini della fruizione di permessi o di periodi di aspettativa e per consentire l'esercizio dei diritti sindacali).

Tra le prescrizioni sulle modalità di trattamento troviamo quelle che disciplinano la trasmissione dei dati, al dipendente stesso o ad altri uffici per esigenze organizzative, in formato elettronico o cartaceo.

In quest'ultimo caso, ad esempio, deve trattarsi sempre di un plico chiuso, salva la necessità di acquisire, anche mediante la sottoscrizione per ricevuta, la prova della ricezione dell'atto.



Le tutele previste dal provvedimento in commento riguardano una **varietà di interessati**, quali lavoratori subordinati (anche se parti di un contratto di apprendistato, di formazione, a termine, di lavoro intermittente o occasionale), ma anche candidati, praticanti per l'abilitazione professionale, prestatori di lavoro nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro o in rapporto di tirocinio, consulenti e liberi professionisti, agenti, rappresentanti, mandatari, soggetti che ricoprono cariche sociali o altri incarichi in società, enti, associazioni e organismi.

Anche alla luce di queste nuove prescrizioni, diventa assolutamente indispensabile adeguare la modulistica in uso e adottare procedure interne atte a garantire il rispetto delle modalità di trattamento indicate dal Garante e vigilare sull'osservanza delle stesse, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa.

Si consideri che, con il medesimo provvedimento, il Garante ha fornito, inoltre, indicazioni sul trattamento dei **dati genetici**, tra cui prescrizioni specifiche per la custodia e la sicurezza degli stessi e dei campioni biologici e sul contenuto dell'informativa da rendere agli interessati.

Nel provvedimento si precisa, ad esempio, che le informative fornite dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di libera scelta ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/679 e del Codice Privacy nel testo attuale, devono evidenziare, tra l'altro:

- a) i risultati conseguibili anche in relazione alle notizie inattese che possono essere conosciute per effetto del trattamento dei dati genetici;*
- b) la facoltà o meno, per l'interessato, di limitare l'ambito di comunicazione dei dati genetici e il trasferimento dei campioni biologici, nonché l'eventuale utilizzo di tali dati per ulteriori scopi.*

Diventa quindi indispensabile, nel caso di trattamento di dati genetici, adeguare le informative in uso per renderle conformi alle nuove prescrizioni.

Il Garante si è, infine, dedicato al trattamento dei dati personali per **scopi di ricerca scientifica**, fornendo anche in questo caso una serie di regole alle quali tutti i soggetti coinvolti devono inevitabilmente attenersi.